



COMUNE DI ZERFALIU

PROVINCIA DI ORISTANO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2026/2027

(Art. 11, comma 5, Dlgs. n. 118/2011 principio contabile , All. 4/1 punto 9.11)

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti prima all'approvazione della Giunta Comunale come organo proponente e poi in seguito al Consiglio Comunale come organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le *“disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”* (D.Lgs.118/11).

L'ente e gli uffici di programmazione operano pertanto secondo questi presupposti, agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, oppure in assenza di modelli ufficiali di riferimento e vincolanti, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”* (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che a livello di regola generale *le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali di cui al D.Lgs.118/2011*, si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili secondo il *principio contabile generale n.13 – definito come “Neutralità e imparzialità”*;
- il sistema di bilancio, nato anche per assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio.
- per il motivo sopra esposto i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione nel rispetto del *principio n.14 – che riguarda la “Pubblicità” dei dati di bilancio*;
- il bilancio, ed al pari i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale nel rispetto in questo caso del principio generale *n.18 definito di “Prevalenza della sostanza sulla forma”*.
- Anche gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, per i quali il principio contabile della programmazione prevede un DUP semplificato, e gli enti locali fino a 2.000 abitanti, per i quali è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato in forma ulteriormente semplificata, illustrano il programma dell'amministrazione evidenziando i progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura
- Le Circolari ministeriali sul PNRR ricordano che per la gestione delle risorse gli enti tenuti al rispetto del titolo I del decreto-legislativo 118 del 2011, in qualità di soggetti attuatori devono osservare il quadro normativo nazionale vigente e la normativa europea applicabile richiamata dalle norme e circolari appositamente emanate per l'attuazione del PNRR Italia. Nello specifico con riferimento alla disciplina contabile sono tenuti al totale rispetto del titolo I del decreto- legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni correzioni e integrazioni.
- L'aver assunto formalmente l'impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall'aver accettato un finanziamento per un progetto del PNRR impone all'ente, in relazione alla propria dimensione di valutare l'opportunità di intervenire sui propri regolamenti e/o circolari destinate ai diversi servizi interessati o con delibere, nel caso di enti locali di piccole dimensioni, per indirizzare e coordinare le attività gestionali tecnico e amministrativo contabili al fine di dare piena e puntuale attuazione alle progettualità a valere delle risorse del PNRR nel rispetto del cronoprogramma. Ulteriore aspetto è che la verifica deve essere estesa anche alla sostenibilità degli oneri correnti, a regime, necessari alla gestione e manutenzione degli investimenti realizzati con le risorse del PNRR.

Ulteriori premesse relative ai criteri generali di attribuzione dei valori contabili e rispetto dei principi contabili generali

Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, seppure prendano in esame un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare seguendo il rispetto del *principio n.1 – cioè della “Annualità” del bilancio*;
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese nel rispetto del *principio n.2 – cosiddetto dell’“Unità”*;
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio nel rispetto del cosiddetto *principio n.3 – dell’“Universalità”*;
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite nel rispetto del *principio n.4 – cosiddetto dell’“Integrità”* purtroppo di difficile assimilazione da parte delle strutture.

Criteri di valutazione utilizzati per formulare le previsioni di bilancio

I Principi contabili definiscono i contenuti minimi della “Nota integrativa” e tra questi, in posizione prevalente del Paragrafo 9.1.1. si fa riferimento ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo ritenendo che nella lettura del documento di bilancio sia quanto mai opportuno sottolineare questi punti a dimostrazione della sostenibilità del bilancio di previsione.

Procediamo pertanto ad analizzare in sequenza i criteri di valutazione delle entrate e delle spese ed integrare in seguito la nota con altri elementi di conoscenza e trasparenza delle scelte di programmazione contabile che consentano una lettura del bilancio anche ai non addetti ai lavori.

Criteri di valutazione delle entrate

Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità). La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n.5 – Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità). Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale. Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

Imposte, Tasse e Tributi locali

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

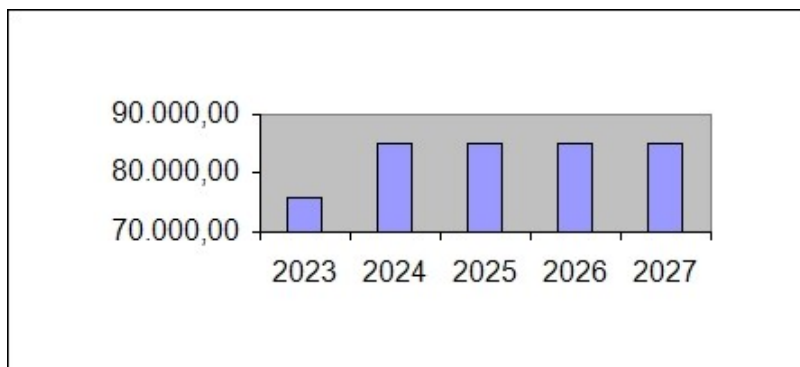
In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Tributi. I ruoli o liste di carico ordinarie sono stati stanziati nell'esercizio del credito, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica. Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti. Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo.

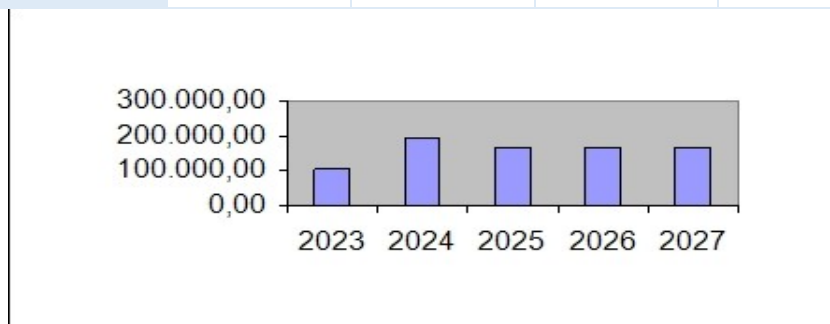
Riassumendo nella realtà delle previsioni di bilancio la valutazione delle previsioni di gettito inerenti le entrate tributarie sono state effettuate in funzione della base imponibile storica in possesso dell'ente sia per quanto attiene l'IMU che per la TARI rispetto alle superfici occupate dichiarate dai contribuenti e riscontrabili dalla banca dati comunale integrata con i dati anagrafici e delle attività produttive. Compartecipazione di imposte e tasse ristori relativi a perdite di gettito rispetto al passato oppure a modifiche sui gettiti di imposta frutto di esenzioni da normativa vigente e dalla Legge di Stabilità annuale, sono contabilizzate secondo le indicazioni dei singoli decreti di assegnazione e secondo i dati riscontrabili dal sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento Finanza Locale.

Ovviamente l'ente nel formulare le stime di gettito ha contabilizzato e preso in considerazione eventuali riduzioni/esenzioni stabilite autonomamente dall'amministrazione locale o da provvedimenti del Governo a legislazione vigente.

	<i>Accertamenti 2023</i>	<i>Stanziamenti 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>
Cat.1010106 - Imposta municipale propria	75.744,36	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00



	<i>Accertamenti 2023</i>	<i>Stanziamenti 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	101.619,68	190.869,01	165.869,01	165.869,01	165.869,01



	<i>Accertamenti 2023</i>	<i>Accertamenti 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>
Fondo di solidarietà comunale	177.346,96	183.078,09	183.078,09	183.078,09	183.078,09

IMU

La misura delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno d'imposta 2025 sono state approvate con deliberazione C.C. n. 23 del 22.11.2023 e sono rappresentate nel c.d. Prospetto delle Aliquote secondo le

modalità indicate dal Decreto ministeriale del 7 luglio 2023 e del 06 settembre 2024, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Prospetto aliquote IMU - Comune di ZERFALIU

ID Prospetto 1432 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,76%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,76%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

TARI

Per l'anno 2025 le tariffe subiranno una naturale oscillazione sulla base dei costi sostenuti dall'Ente per il servizio integrato dei rifiuti, gestito dall'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, secondo le indicazioni del PEF 2024/2025 – anno 2025, approvato con Deliberazione del C.C. n. 5 del 30.04.2024, secondo il MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021 e aggiornato con Deliberazione ARERA 389/2023.

Riguardo all'approvazione delle tariffe, nel nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3 il legislatore ha previsto che “*...+ i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Trasferimenti di parte corrente

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Trasferimenti da PA quali Regione. Città Metropolitana, Consorzi e poi famiglie, imprese, istituzioni private. Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- Trasferimenti UE. Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma.

L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

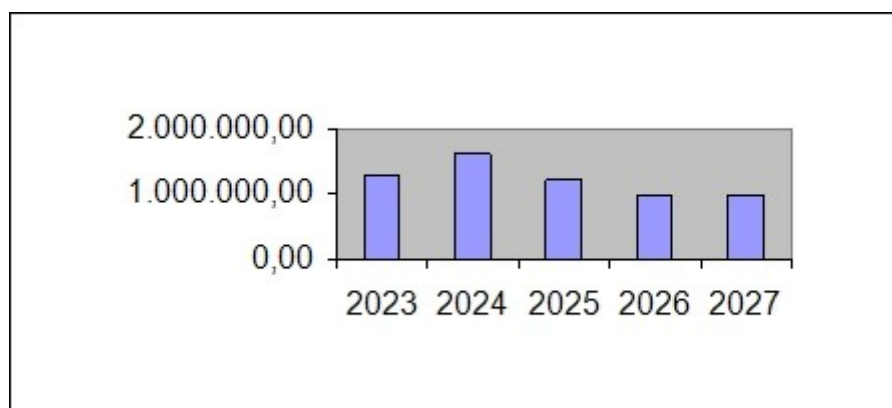
Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione. Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia. In ultima analisi i trasferimenti correnti sono stati inseriti a bilancio in funzione dei dati storici in possesso dell'ente ed in funzione degli stanziamenti assegnati o conosciuti al momento di redazione del bilancio coordinati con le disposizioni della vigente Legge di bilancio annuale e/o leggi e provvedimenti regionali di assegnazione di risorse o partecipazioni o ritorsioni di perdite di gettito.

Una nota particolare va fatta per quanto attiene le risorse correnti da PNRR. Trasferimenti da progetti ed interventi PNRR accertati/accertabili ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.L. 77/2021 sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo e con le modalità consentite dalle norme di semplificazione e flessibilità richiamate nella FAQ n.48 di ARCONET.

Un'altra nota particolare va fatta sulle quote di F.S.C. dedicate a risorse per servizi sociali, asili nido e disabili. Il Ministero dell'Interno ad inizio novembre ha fornito un quadro d'insieme organicamente strutturato per servizio delle risorse disponibili e delle relative modalità di impiego, monitoraggio e rendicontazione relativamente alle risorse aggiuntive al F.S.C. finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza quali quelli sopra menzionati. L'ente rispetto a queste disponibilità di risorse e rispetto agli obiettivi di servizio ed i LEP (Livelli essenziali delle prestazioni) rilevabili per ogni singolo ente sul sito IFEL dovrà adeguare le scelte strategiche di bilancio.

Come evidenziato nel D.U.P. sarà necessaria una revisione rispetto all'attuale impostazione del F.S.C. in funzione della nuova struttura dei fondi trasferiti dallo Stato, rispetto alle modalità di riparto e rispetto ai vincoli di destinazione delle risorse con l'istituzione del nuovo fondo equità.

	<i>Accertamenti 2023</i>	<i>Stanziamenti 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	87.815,80	139.036,71	8.745,00	8.917,00	8.864,00
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.194.844,25	1.469.795,66	1.203.749,69	960.207,01	960.207,01
E.2.01.01.00.000 - Totale trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	1.282.660,05	1.608.832,37	1.212.494,69	969.124,01	969.071,01



Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la cessione di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

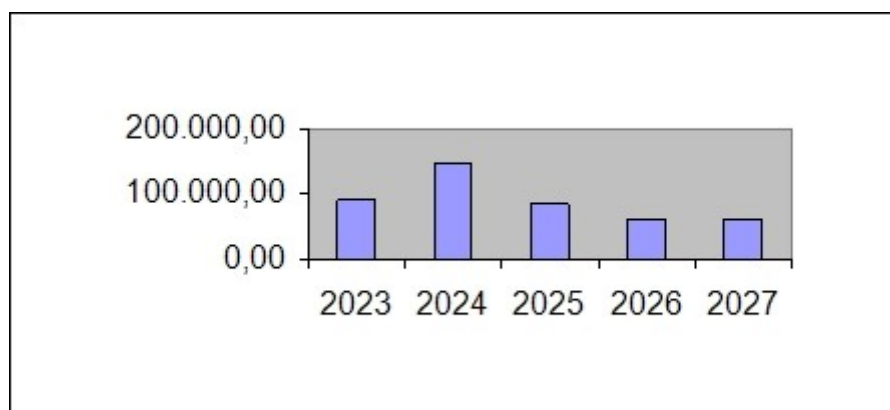
Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Gestione dei servizi pubblici. I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- Interessi attivi (per il comune di Zerfaliu in misura irrisoria) Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- Gestione dei beni. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extra tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

In buona sostanza le entrate extra-tributarie rappresentano la quota di risorse dell'ente determinata in base alle attività e servizi (servizi scolastici, servizi cimiteriali, servizi amministrativi, servizi commerciali) che l'ente intende attivare per l'utenza, secondo le tariffe applicate e secondo le percentuali di copertura di costo che l'amministrazione ha ritenuto di coprire. Si aggiungono ai proventi da servizi i proventi derivanti dalla gestione attiva del proprio patrimonio (affitti e canoni) i proventi del "Canone unico patrimoniale" che unisce in un unico provento le gestioni della occupazione di suolo pubblico, delle iniziative pubblicitarie sul territorio e del servizio pubbliche affissioni. I proventi di questo canone come al pari le stime sui proventi delle tariffe sono legati a dati storici e fatto salvo che i servizi vengano ampliati va da sé che la previsione è legata ad un

fattore numerico di servizi erogati in eguale misura nelle annualità precedenti secondo le tariffe approvate o confermate dalla Giunta Comunale.

	<i>Accertamenti 2023</i>	<i>Stanziamenti 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	50.010,95	88.919,95	54.919,95	54.919,95	54.919,95
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi	0,02	5,00	5,00	5,00	5,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	39.951,96	56.750,00	29.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale entrate extratributarie	89.962,93	146.174,95	83.924,95	59.924,95	59.924,95



Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E). Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- Trasferimenti in conto capitale. Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di

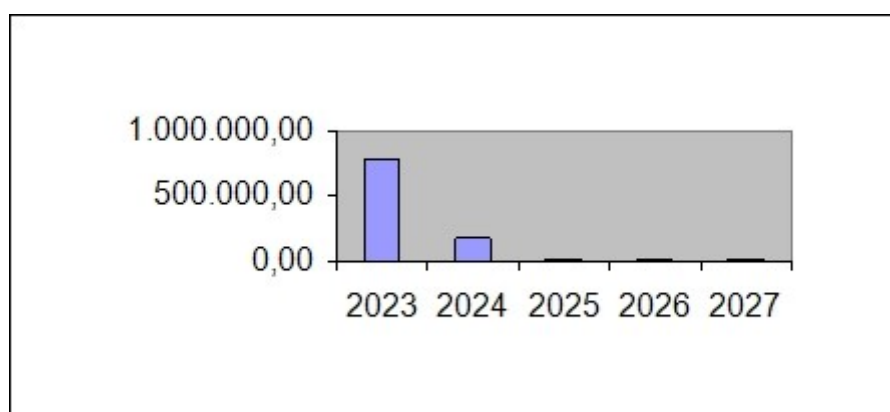
impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;

- **Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione).** In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate.
- **Risorse PNRR-PNC –** Anche in questo caso è opportuno fare riferimento a quanto previsto dalla semplificazione e flessibilità di cui al D.L. 77/2021 e sua conversione nella Legge n. 108/2021 sia per le modalità di contabilizzare le risorse che i vincoli contabili e gestionali che ne derivano (FAQ n.48) ricordando che è necessario adottare le stesse regole contabili e gestionali per tutte le risorse confluite nel PNRR ossia il PNC.

E' utile ricordare che nel PNRR sono confluite le seguenti linee di finanziamento e che necessita individuare tutti i progetti avviati o in corso che sono stati ricompresi nel P.N.R.R con particolare attenzione, in base al decreto 6 agosto 2021 del MEF , il quale approva l'elenco dei progetti e delle risorse confluite nel PNRR a titolo di PNC Pnrr, dando atto che i principali sono:

- I contributi per l'efficientamento energetico e la mobilità sostenibile previsti dalla legge 160/2019 ed assegnati dal 2020 in avanzi (articolo 1, commi 29 e seguenti, legge 160/2019);
- i contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla legge 145/2018;
- i contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale (articolo 1, commi 42 e 43, legge 160/2019);
- il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua) previsto dall'articolo 1, comma 437, legge 160/2019;
- La progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (articolo 1, comma 640, legge 205/2018);
- La messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, i cui fondi sono stati ripartiti su base regionale dal decreto del Miur 343/2021.

	<i>Accertamenti 2023</i>	<i>Stanziamenti 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	766.849,29	153.891,29	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7.068,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Altre entrate in conto capitale	5.199,08	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale entrate in conto capitale	779.116,37	169.891,29	11.000,00	11.000,00	11.000,00



Titoli abilitativi edilizi – utilizzo proventi

Un capitolo a sé stante è da dedicare all'utilizzo degli oneri di urbanizzazione o meglio, dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, disciplinato dall'art. 1, comma 460 della L. 232/2016, come modificato dall' art. 1-bis, comma 1, D.L. 148/2017. Tale comma prevede infatti che i suddetti proventi siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Con tale norma venivano finalmente superati – una volta per tutte – i limiti percentuali e le differenti tipologie di spese correnti che nel tempo vari provvedimenti normativi avevano individuato come finanziabili. Per individuare le spese relative ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria è necessario fare riferimento all'art. 4 della legge 847 del 29/09/1964 che elenca in maniera univoca e puntuale sia le une che le altre.

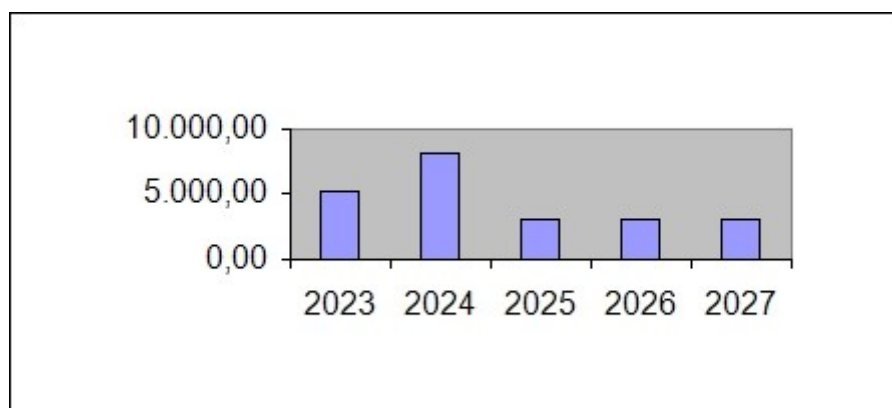
Sul testo del comma 460 è tuttavia intervenuto il Legislatore in sede di conversione del decreto Legge Milleproroghe (d.l. 162/2019) avvenuta con L. 8/2020 pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29/02/2020 e già in vigore dallo scorso 1° marzo. In particolare, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è stata aggiunta una nuova tipologia di spesa finanziabile con i proventi in oggetto. A farlo è il comma 5-quinquies dell'art. 13 del decreto che prevede testualmente che all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia infine aggiunto il seguente periodo: **“A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori”**.

A ciò si aggiunga come chiarito da Arconet in risposta alla FAQ n. 28 del 19 febbraio 2018, "l'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente. Si ritiene pertanto che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese".

Secondo la Corte dei conti, in ultima analisi, il Legislatore, diversamente da quanto avvenuto con riferimento e limitatamente all'utilizzo nel 2016 e nel 2017, ha ritenuto di privilegiare nel 2018 e quindi annualità seguenti un utilizzo prevalente per spese in conto capitale delle entrate da oneri di urbanizzazione, e nel disciplinare tale principio ha specificato che tale destinazione debba avvenire "senza vincoli temporali".

In altri termini, dal 2018 i proventi da "oneri di urbanizzazione" cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate alle determinate categorie di spese ivi comprese le spese correnti, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione

	<i>Accertamenti 2023</i>	<i>Stanzamenti 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>
E.4.05.01.01.000 - Permessi di costruire	5.199,08	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto delle operazioni da cui hanno poi origine le previsioni di entrata, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti nel versante delle spese, si rimanda a quanto riportato nel corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie). Il prospetto mostra la composizione sintetica delle riduzioni di attività finanziarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Non sono previste entrate appartenenti a questo titolo

Accensione di prestiti

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Assunzione di prestiti. L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;
- Assunzione di prestito flessibile
- Accesso al fondo rotativo per l'progettualità
- Anticipazioni di liquidità a lungo termine
- Contratti derivati. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo

contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle accensioni di prestiti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Non sono previste accensione di prestiti nel corso del triennio

Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Non sono previste anticipazioni da parte del tesoriere.

Criteri di valutazione delle uscite

Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità). Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità). Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota Integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità). Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immodificabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva

nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente. Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità). Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità). Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

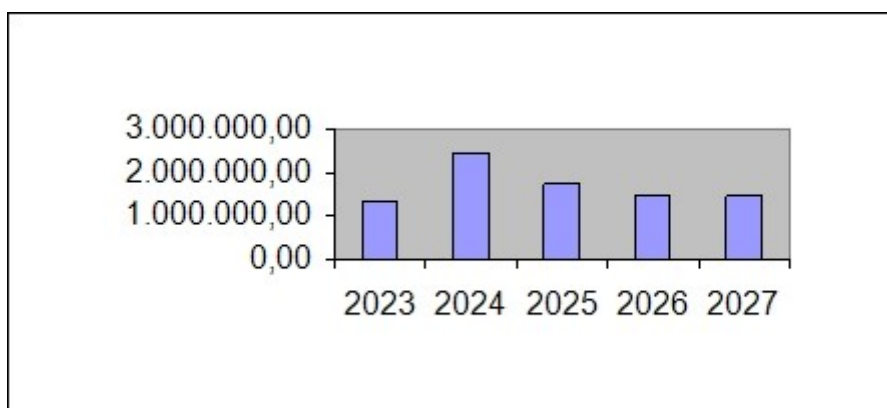
Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, entrando quindi nello specifico, ed evidenziando che gli enti locali si trovano nella condizione di dover applicare il nuovo Contratto Regioni ed Enti locali :

- Trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- Rinnovi contrattuali (personale). La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- Trattamento accessorio e premiante (personale). Questi importi sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale). È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- Acquisti con fornitura infrannuale (beni e servizi). Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi). Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- Aggi sui ruoli e comunque sulle attività di riscossione coattiva e costi annessi di riscossione (beni e servizi). È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario e qualora non attivata nell'esercizio di competenza stanziate le disponibilità nell'ambito del fondo oneri futuri

- Gettoni di presenza (beni e servizi). Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- Utilizzo beni di terzi (beni e servizi). Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti). Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti). Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;
- Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti). Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi). Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi). Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- Sentenze in itinere (beni e servizi). La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio o nell'eventuale modello che riclassifica gli importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2023</i>	<i>Stanziamenti 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>
Redditi da lavoro dipendente	351.422,02	484.609,25	375.966,17	374.966,17	374.966,17
Imposte e tasse a carico dell'ente	29.832,67	39.622,73	33.240,27	33.240,27	33.240,27
Acquisto di beni e servizi	603.440,52	1.077.255,53	773.302,05	701.750,06	701.893,30
Trasferimenti correnti	290.995,04	658.348,16	461.876,43	266.557,74	266.361,50
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00
Altre spese correnti	16.717,52	158.544,25	67.223,32	67.223,32	67.223,32
Totale spese correnti	1.292.407,77	2.418.704,92	1.711.933,24	1.444.062,56	1.444.009,56



Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U). Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- **Finanziamento dell'opera.** La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;
- **Adeguamento del crono programma.** L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;
- **Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi.** La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.
- Particolare attenzione anche in questo caso è da porre alle opere ed interventi finanziati dal PNRR/PNC anche sotto l'aspetto dell'esigibilità e di una corretta determinazione dei crono

programmi di spesa che intervengono sulla dimensione ed imputazione del F.P.V. nonché sotto l'aspetto puramente contabile di una corretta definizione della spesa sulla base dei programmi di finanziamento

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Una nota particolare è da dedicare alle opere a scomputo così come previste nel nuovo codice degli appalti.

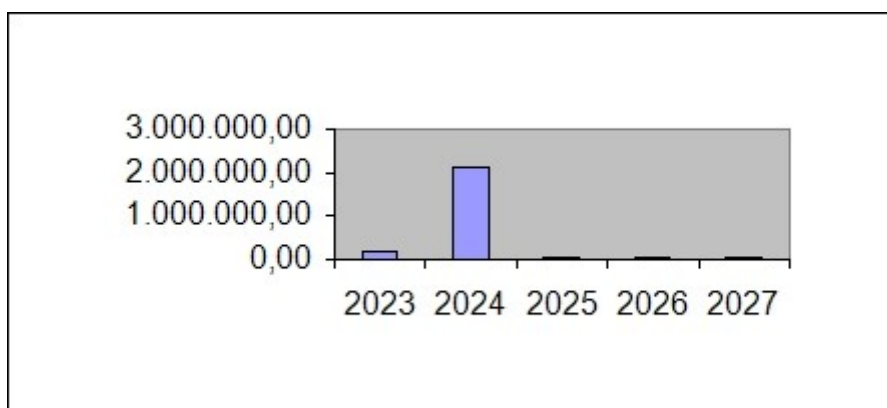
Nello specifico l'art. 13 comma 7 del D.lgs 36/2023 dispone in materia di opere di urbanizzazione a scomputo, evidenziando che le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.

Il decreto prevede poi all'allegato I.12 l'individuazione delle modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

Ed un'altra nota particolare è conseguente al fatto che ai sensi del D.Lgs 36/2023 potranno essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa 2024 le opere ed i lavori che risultano essere giunte all'avvio delle procedure di affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

Novità immediate nella contabilizzazione delle opere soggette al nuovo codice dei contratti, che potranno essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa 2024 in presenza dell'avvio delle procedure di affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica. Con la faq 53 del 18 ottobre Arconet anticipa le modifiche ai principi contabili che si rendono necessarie dopo che il nuovo codice appalti (D.lgs 36/2023), ha stabilito di articolare la progettazione in materia di lavori pubblici secondo due livelli: il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e il progetto esecutivo eliminando quindi la fase di progettazione definitiva.

	<i>Impegni 2023</i>	<i>Stanziamenti 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	179.367,89	2.097.163,63	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese in conto capitale	179.367,89	2.097.163,63	32.000,00	32.000,00	32.000,00



Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U). Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata. Per quanto riguarda, in particolare, le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato

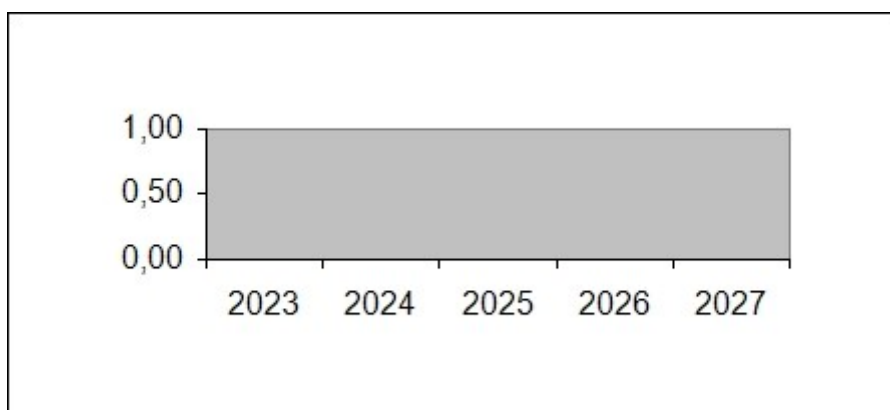
che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo.

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti per incremento di attività finanziarie:

- **Anticipazione di liquidità.** Si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio;
- **Concessione di finanziamento.** Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso. Le operazioni appena descritte, ove previste nel triennio della programmazione, sono state stanziate nell'esercizio in cui si presume sarà adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale abbia termine nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, lo stanziamento di spesa è riportato negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, verrà a maturare. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per incremento di attività finanziarie mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel

bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2023</i>	<i>Stanziamenti 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rimborso di prestiti

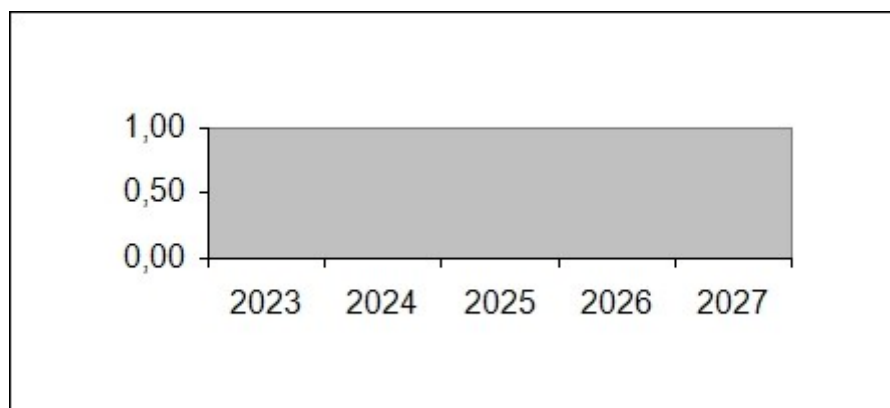
Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U). Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il comune di Zerfaliu non effettua spese per rimborso prestiti in quanto non ha in corso ammortamenti di mutuo.

	<i>Impegni 2023</i>	<i>Stanziamenti 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>
Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Riflessi contabili derivanti dall'attività di consuntivazione anni precedenti

Effetti delle precedenti annualità di gestione sul nuovo bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato dall' amministrazione, che potremmo inquadrare sotto il concetto di "efficienza", nonché l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività che potremmo collegare al concetto di "efficacia" nonché la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile in linea con il concetto di "economicità" devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite.

Tale obiettivo fondamentale va rispettato in sede di bilancio preventivo, deve essere perseguito e mantenuto nella gestione e poi conseguito compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo.

In questo paragrafo, nel tentativo di fornire una corretta chiave di lettura dei bilanci degli enti locali, è utile evidenziare come il risultato di ogni esercizio non sia un'entità autonoma, perchè va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare.

L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri

sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito si ritiene utile proporre gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo (o pre-consuntivo)

Il quadro evidenzia il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo.

In occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 l'ente non approva gli Allegati A/1, A/2, A/3 in quanto non applica poste vincolate nel bilancio di previsione in questione.

Il risultato presunto 2024 quindi non appare veritiero in quanto negli allegati in questione non sono state aggiornate le movimentazioni delle partite inserite a rendiconto 2023. Si procederà ad approvare un preconsuntivo entro il 31 gennaio 2025. L'approvazione del preconsuntivo infatti avviene con deliberazione di giunta che approva l'aggiornamento del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio 2025, dalle cui evidenze deve risultare la quota fatta oggetto di impiego col previsionale, qualora questa sia stata realizzata.

<i>Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2024</i>		
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio	+	3.450.317,58
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio	+	856.495,55
Entrate già accertate nell'esercizio	+	3.381.076,37
Uscite già impegnate nell'esercizio	-	4.925.954,35
Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	+	3.186,73
Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	+	0,00
Risultato di amministrazione dell'esercizio alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno	=	2.765.121,88
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00
Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui passivi, presunto per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio	-	0,00
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/	=	2.765.121,88
Composizione del risultato di amministrazione presunto		
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre		211.814,10
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo Contenzioso		35.741,44
Altri accantonamenti		216.768,34
Totale Parte Accantonata		464.323,88
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		5.951,32
Vincoli derivanti da trasferimenti		1.441.209,50
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		0,00
Altri Vincoli		87.828,92
Totale Parte Vincolata		1.534.989,74
Totale Parte Destinata agli investimenti		1.118.480,57
Totale Parte Disponibile		-352.672,31

Il dettaglio relativo alla composizione del risultato di amministrazione presunto parte accantonata è riportato qui di seguito (Allegato A1 al Bilancio di Previsione):

<i>Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto</i>						
	<i>Risorse accantonate al 1/1/2024</i>	<i>Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -)</i>	<i>Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024</i>	<i>Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2024 (con segno +/-)</i>	<i>Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024</i>	<i>Risorse accantonate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione</i>
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contezioso	35.741,44	0,00	0,00	0,00	35.741,44	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	211.814,10	0,00	0,00	0,00	211.814,10	0,00
Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	216.768,34	0,00	0,00	0,00	216.768,34	0,00
Totale risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto	464.323,88	0,00	0,00	0,00	464.323,88	0,00

Il dettaglio relativo alla composizione del risultato di amministrazione presunto parte vincolata è riportato qui di seguito (Allegato A2 al Bilancio di Previsione):

<i>Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto</i>								
	<i>Risorse vinc. al 1/1/2024</i>	<i>Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)</i>	<i>Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)</i>	<i>Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)</i>	<i>Cancellazione e nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione e nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati presunti)</i>	<i>Cancellazione e nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)</i>	<i>Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024</i>	<i>Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione</i>
Vincoli derivanti dalla legge	5.951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,32	0,00
Vincoli derivanti da Trasferimenti	1.441.209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.209,50	0,00

Vincoli derivanti da finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	87.828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.828,92	0,00
Totale risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto	1.534.989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.989,74	0,00

Il dettaglio relativo alla composizione del risultato di amministrazione presunto parte destinata agli investimenti è riportato qui di seguito (Allegato A3 al Bilancio di Previsione):

<i>Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto</i>							
<i>Risorse destinate agli investim. al 1/1/2024</i>	<i>Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020 (dato presunto)</i>	<i>Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)</i>	<i>Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione</i>	<i>Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)</i>	<i>Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</i>	<i>Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunto al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione</i>	
Totale risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto	1.118.480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.480,57	0,00

Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale fotografa, prendendo in considerazioni i macroaggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto ufficiale si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro, applicando concetti di gestione contabile tipici della contabilità economico-patrimoniale privatistica, non sempre così coerenti con la realtà, i fini e la struttura pubblica amministrazione locale.

Per questo motivo risultano indicate, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si

sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta dell'ente locale. Quest'ultimo importo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una situazione di equilibrio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Voce di Stampa			2023	2022
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		Immobilizzazioni immateriali		
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	7.624,68	9.980,54
	5	Avviamento	0,00	0,00
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9	Altre	1.367,42	0,00
		Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
		Immobilizzazioni materiali (3)	8.992,10	9.980,54
II	1	Beni demaniali	1.404.449,71	1.380.275,22
	1.1	Terreni	56.454,37	56.454,37
	1.2	Fabbricati	253.159,14	224.356,56
	1.3	Infrastrutture	1.094.836,20	1.099.464,29
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.088.950,90	3.982.123,27
	2.1	Terreni	2.069.733,77	2.069.733,77
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	1.873.115,52	1.755.390,47
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	39.818,63	47.023,22
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	16.002,90	16.940,92
	2.5	Mezzi di trasporto	33.983,81	43.051,15
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.873,50	8.927,29
	2.7	Mobili e arredi	44.161,24	36.825,73
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	3.261,53	4.230,72
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	93.133,95	93.133,95
		Totale immobilizzazioni materiali	5.586.534,56	5.455.532,44
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
	1	Partecipazioni in	0,00	0,00
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	0,00	0,00
	c	altri soggetti	0,00	0,00
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.595.526,66	5.465.512,98

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, assolvono al compito di indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale.

Sono “indici” particolari previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi di governo locale e di controllo un indizio a livello statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente o, per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale. Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all’interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d’esercizio dell’ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l’individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L’attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Con decreto del 4 agosto 2023 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati approvati, per il triennio 2022-2024, per comuni, province, città metropolitane e comunità montane:

- a) I parametri obiettivi di cui all’allegato A costituiti da indicatori di bilancio - individuati all’interno del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011”, approvato con decreto del Ministero dell’interno del 5 agosto 2022 - ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà;
- b) Le tabelle, riportate nell’allegato B contenenti i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (articolo 172, comma 1, lettera d), al rendiconto di gestione (articolo 227, comma 5, lettera b) ed al certificato al rendiconto (articolo 228, comma 5).

Il triennio per l’applicazione dei parametri decorre dall’anno 2022 con riferimento alla data di scadenza per l’approvazione dei documenti di bilancio prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato. I parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2022 e al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2024.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazione chiuse solo contabilmente
- Sostenibilità debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell’esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

L’elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, che evidenzia l’effettiva capacità di riscossione dell’ente (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate, misura

molto significativa ed indicativa di eventuali criticità di gestione e del grado di attenzione a questi aspetti da parte del servizio finanziario e dei responsabili.

A titolo puramente informativo si evidenzia come una eventuale situazione di deficitarietà strutturale, se presente, possa ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio.

Il prospetto è stato predisposto considerando i da ultimo rendiconto. La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario

P1	Indicatore 1.1. - Incidenza spese rigide-ripiano disavanzo-personale e debito su entrate correnti maggiore del 48%		NO
P2	Indicatore 2.8 – incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente – minore del 22%	SI	
P3	Indicatore 3.2 – Anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 10		NO
P4	Indicatore 10.3 – sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 – sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore del 1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 – Debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell'1%		NO
P7	Indicatore 13.2 – Debiti in corso di riconoscimento + Indicatore 13.3. Debiti riconosciuti ed in corso di finanziamento maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione riferito al totale delle entrate minore del 47%		NO
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” “identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 242 comma 1 del TUEL			
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie			NO

Situazione contabile del nuovo bilancio

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici di riferimento, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa nel rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*.

Gli stanziamenti del bilancio, continuano ad avere carattere autorizzatorio ed identificano il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere nel rispetto del *principio n.16 – della Competenza finanziaria*.

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei

singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti nel rispetto del *principio n.17 – della Competenza economica* gestendo le movimentazioni in base al piano dei conti integrato.

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, quindi l'assestamento di novembre, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore e le modificate esigenze gestionali e di programmazione lasciate alle decisioni delle Posizioni Organizzative e dei responsabili politici.

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili. Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la gestione di parte corrente dalla gestione degli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Questo effetto è stato ottenuto senza applicare (oppure applicando) il risultato di amministrazione presunto per casistiche che non fossero riconducibili all'impiego delle quote accantonata o vincolata dello stesso avanzo. Sussiste, infatti, il divieto di utilizzare il risultato presunto per finanziare il bilancio corrente, ipotesi invece ammessa, seppure con restrizioni, solo dopo l'approvazione del rendiconto ed in quest'esercizio si aggiungono le modifiche al sistema contabile dovute al Covid.19.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la spesa corrente sono come per le altre annualità stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.
- resta il caso particolare delle spese legate alla gestione del servizio integrato dei rifiuti rispetto al quale si gestisce nell'ambito di competenza la spesa effettiva contabilizzata sotto l'aspetto finanziario ma la corrispondente entrata (TARI) è contabilizzata a finanziamento in base alle risultanze del P.E.F.

TARI secondo il metodo ARERA. Motivo per cui il finanziamento delle spese di gestione del servizio rifiuti, qualora eccedenti il PEF avviene con risorse proprie dell'ente di competenza che saranno recuperate nei PEF delle annualità successive.

Per quanto riguarda il conseguimento dell'*equilibrio di parte corrente*, questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E). Il *criterio di imputazione* riferito alla gestione corrente è talvolta soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite. Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, che di seguito viene nuovamente riproposto:

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2025	2026	2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.894.348,51	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.732.933,24	1.465.062,56	1.465.009,56
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	1.711.933,24	1.444.062,56	1.444.009,56
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		34.393,32	34.393,32	34.393,32
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)		21.000,00	21.000,00	21.000,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		21.000,00	21.000,00	21.000,00

Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di queste due sezioni, così diverse per natura d'origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che

impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata) dove i criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- qualora il crono-programma, con il quale si definisce lo stato di avanzamento dei lavori, preveda invece che l'opera verrà realizzata ed ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è si è proceduto ad applicare la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2025	2026	2027
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	32.000,00	32.000,00	32.000,00
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di	(+)	0,00	0,00	0,00

attività finanziarie				
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00

Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, come previsto dai principi contabili, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza.

Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti basandosi sull'andamento storico dei flussi ove disponibile sufficiente storicità di riferimento ed in funzione dei crono programmi di spesa. Sino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui peraltro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Il prospetto che segue riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

FONDO CASSA 2025	
Fondo di cassa iniziale (+)	4.290.072,51
Previsioni Pagamenti (-)	6.141.026,63
Previsioni Riscossioni (+)	5.021.920,42
Fondo di cassa finale presunto	3.170.966,29

Ad evidenziare la migliorata gestione dei flussi di cassa si evidenzia la giacenza al 31.12 dei fondi di cassa delle annualità precedenti:

Fondo cassa annualità precedenti	
Esercizio 2024	3.894.348,51
Esercizio 2023	4.004.052,95
Esercizio 2022	2.977.582,64
Esercizio 2021	2.616.941,01

A questa tipologia di dato è utile associare l'evoluzione dei tempi medi di pagamento delle fatture che anche in questo caso evidenziano la migliorata situazione complessiva dell'ente.

)

<i>Tempi medi di pagamenti su debiti commerciali</i>	
Esercizio 2024 III TRIMESTRE	-21,64 gg.
Esercizio 2023	-3,60 gg.
Esercizio 2022	-6,19 gg.
Esercizio 2021	-15,09 gg.

Spesa per il personale

Anche nella pubblica amministrazione locale, l'individuazione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica (Giunta Comunale e Consiglio Comunale nelle diverse funzioni), mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno.

Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione.

A tal fine è utile comunque evidenziare la composizione della "macro-struttura"

Personale

Personale in servizio al 31/12/2023

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Funzionario contabile (ex Cat. D2)	1	X	
Funzionario Servizi socio assistenziali (ex Cat. D1)	1	X	
Funzionario Tecnico (ex cat. D1)	1	1 Part-time a 18 h/sett.	
Funzionario Tecnico (ex cat. D1)	1		Art. 110 Dlgs 267/00 (18H/sett.)
n. 1 Istruttore tecnico e n. 2 Istruttore amministrativo contabile (ex Cat. C2)	3	X	
n. 2 Istruttore amministrativo contabile (ex Cat. C1)	2	Di cui 1 a tempo pieno e 1 Part-time a 24 h/sett.	
TOTALE	9		

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2023	0	273.224,85	21,14%
2022	0	293.154,69	29,15
2021	0	318.573,43	27,83
2020	0	278.481,40	25,48
2019	0	348.207,42	30,77

Una tale organizzazione delle risorse umane, comune a tutte le aziende che operano nel ramo dei servizi, evidenzia come il costo del fattore umano sia generalmente prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione o comunque proporzionalmente significativo al punto di condizionare la struttura di bilancio e la necessità di risorse.

La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria è forse il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli sulla spesa pubblica imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Come già evidenziato nelle apposite sezioni del D.U.P. la spesa di personale soggiace oggi a nuove regole e nuovi limiti stabiliti dal D.L. 34/2019 che collocano il Comune di Zerfaliu nella condizione di comune virtuoso.

L'ente deve provvedere al controllo per verificare se si colloca nel rispetto del valore soglia della Tabella 1 del D.L. 34/2019 e successivo decreto attuativo ed in tal caso deve determinare gli eventuali spazi assunzionali (e limiti di spesa di personale) in funzione della spesa di personale da rendiconto 2018 aumentata progressivamente delle percentuali previste dalla Tabella 3 (sino al 2024) oppure qualora si collochi in situazioni della seconda o terza fascia devono provvedere ad una diversa impostazione della spesa

ALL. A - Calcoli capacità assunzionali (se PARAMETRO positivo)	
Valore parametro media entrate correnti (A)	€ 1.542.081,71
Spesa di personale (2018) (B)	€ 326.339,88
Spesa di personale ultimo rendiconto (2023) (B)	€ 273.224,85
Parametro dell'ente (%) - tab. 1	17,72%
Parametro massimo previsto per Comune di corrispondente fascia demografica (tab. 1)	29,50%
Margine percentuale effettivo	11,78%
Margine assoluto di spesa aggiuntiva rispetto a 2018	€ 128.574,22
Margine assoluto di spesa aggiuntiva rispetto a 2021	€ 181.689,25
Spesa massima possibile annualità corrente rispetto a parametro - tab. 1 (B+C)	€ 454.914,10
Margine di crescita spesa max previsto nel decreto rispetto al 2018 (tab. 2)	35,00%
Margine assoluto di spesa aggiuntiva (D)	114.218,96 €
Spesa massima sostenibile anno corrente rispetto al 2018 (tab. 2)	€ 440.558,84
Spesa massima effettivamente sostenibile annualità corrente (minore tra tab. 1 e tab. 2) al netto dei resti assunzionali	€ 440.558,84
Spesa per personale prevista annualità corrente 2024	€ 404.081,55
Assunzioni previste nell'anno con resti assunzionali annualità precedenti	
Spesa massima annualità corrente compreso i resti assunzionali	440.558,84 €
Margine rispetto a programmato	36.477,29 €

Dinamica della forza lavoro

Il costo degli stipendi (oneri diretti) dipende dalla dinamica della forza lavoro impiegata, e cioè dal numero e dal livello di inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota residuale dei soggetti impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

La situazione, come riportata nei prospetti e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli sulle assunzioni imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Gestione dei servizi a domanda individuale

Si fa presente che l'ente non gestisce categorie di servizi pubblici a domanda individuale come da Decreto Ministeriale 31-12-83.

Servizi ad I.V.A.

L'ente non svolge attività che hanno natura commerciale e quindi rientrano a pieno titolo in campo IVA

Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale. La tecnica, che prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento. Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai criteri adottati per la stesura del documento contabile, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale vincolato. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi. Per quanto riguarda invece la dimensione complessiva assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi

precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio. Il prospetto seguente mostra i criteri di formazione del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti del primo esercizio, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli equilibri di bilancio conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del prospetto, è molto importante perchè identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato va ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto relativamente al solo primo anno del triennio, dal punto di vista della logica contabile, è valida anche per gli esercizi successivi al primo.

A tale ultimo riguardo, la Corte dei conti (Sezione regionale della Corte dei conti per la Lombardia con la delibera n. 155/2022.) ha rimarcato che alla luce dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011, in particolare di cui al punto 5.4.9, e in seguito all'aggiornamento del prezzario previsto dall'articolo 26, comma 1 del Dl 50/2022 (convertito dalla legge 91/2022), come «l'Ente potrà avere un quadro economico progettuale finanziato in parte da FPV ed in parte da risorse dell'esercizio. L'Amministrazione, comunque, al fine del mantenimento dell'imputazione della spesa complessiva, comprensiva dell'obbligazione sopravvenuta, al fondo pluriennale vincolato, deve verificare che sussistano tutte le condizioni previste dal sopra citato principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria». È sempre la Corte a precisare che, la funzione che i principi contabili attribuiscono al Fpv non esclude, anche in presenza di un Fpv su cui è stata imputata la spesa, che l'Ente alla luce di un fatto sopravvenuto, come nel caso dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del Dl 50/2022 (convertito dalla legge 91/2022), debba assumere una nuova e/o maggiore obbligazione a cui normativamente deve essere data adeguata copertura finanziaria. Tale copertura può pertanto essere garantita esclusivamente al momento in cui tale obbligo si perfeziona e quindi non poteva già trovare imputazione nel fondo pluriennale vincolato.

Composizione del fondo pluriennale vincolato

L'ente per gli anni di competenza del previsionale 2025/2027 non rileva stanziamenti coperti da FPV

Fondi ed accantonamenti

Rispetto alla richiesta di maggiori informazioni circa la “valutazione dei criteri di formulazione delle previsioni “ prevista dai principi contabili necessita a porre particolare attenzione agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo e anche in funzione delle nuove esigenze rappresentate dall'obbligo di accantonare risorse al fondo garanzia debiti commerciali qualora non risultino correttamente rispettati i vincoli di riduzione dello stock di debito commerciale rispetto al 31.12. a.p. e riportati i tempi medi di pagamento nel rispetto del termine massimo di 30 gg. ricezione fattura.

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come “posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati”.

La dimensione iniziale del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto che consiste in una quota di avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità. Via via nei bilanci, rispetto alle annualità di competenza, si procede a strutturare un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa, costituendo di fatto un risparmio forzoso per l'ente.

L'obiettivo è pertanto, quello di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo determinando una quota di avanzo a destinazione vincolata. Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

U.1.10.01.03.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte corrente	58.090,27	34.393,32	34.393,32	34.393,32
U.2.05.03.01.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00

Accantonamento fondo spese ed oneri futuri

Accantonamenti in fondi rischi

Non previsti

Fondo garanzia debiti commerciali → non è stato previsto stanziamento.

Il comma 859 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 854, l. a), della Legge n. 160/2019, ha disposto che "A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure

non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231".

Accertato che gli indicatori dell'Ente, sulla base dei dati risultanti dalla PCC rilevati alla data del 31.12.2023, sono i seguenti:

- Stock debito al 31.12.2022 € 6.772,94 come da riallineamento PCC al 30.01.2023
- Stock debito al 31.12.2023 € 4.453,41 come da dati PCC al 30.01.2024
- Tasso medio ponderato di pagamento 27 giorni
- Tasso medio ponderato di ritardo 2 giorni.

Con deliberazione di G.C. n. 10 del 16.02.2024, si è dato atto pertanto che l'Ente, sulla base dei dati di cui sopra, risultanti dalla PCC, è tenuto ad effettuare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente 2023, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio ma l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti assume valore positivo pari a 2, per cui si è proceduto all'accantonamento al capitolo n.2148.1 dell'importo di € 6.453,87. Tale importo è stato verificato e adeguato in sede di salvaguardia degli equilibri portandolo a un totale di € 8.249,08.

Per ciò che riguarda il 2025 con successiva deliberazione, a seguito della scadenza della verifica in Pcc del 28.02.2025, l'ente, sulla base delle risultanti dell'esercizio 2024 dalla PCC, verificherà se è tenuto ad effettuare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Si procederà quindi con apposita variazione di bilancio.

Fondo perdite società ed organismi partecipati

Nel caso in cui una partecipazione detenuta dall'ente locale presenti uno o più esercizi di gestione chiusi con risultato negativo, oppure che le condizioni di bilancio evidenzino particolari criticità, come per altro sostenuto dalla delibera Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte si ritiene che prudenzialmente l'ente locali effettui l'accantonamento obbligatorio ex art. 21 del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui *"Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura alla quota di partecipazione"*, accantonamento calcolato in relazione alle perdite di bilancio future.

La Corte rileva come quanto previsto dall'art. 21 crei una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la conseguenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo con la conseguenziale maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati. In presenza di questa situazione l'ente determina accantonamento proporzionale alla perdita ed alla % di partecipazione posseduta

Non ricorre la fattispecie per l'ente.

Altri fondi strutturati dall'ente

Il Comune di Zerfaliu a fronte delle esigenze di bilancio pluriennali ha ritenuto opportuno prudenzialmente accantonare le seguenti risorse nel bilancio di previsione 2025/2026/2027.

	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>
Fondo Indennità di fine mandato	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
Fondo oneri contributivi amministratori	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo rinnovi contrattuali EE.LL.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fondo morosità incolpevole	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo oneri futuri gestione ATC	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo 10% proventi alienazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

dovranno essere intaccati da spese improvvise.

Fondo di riserva

In base a quanto stabilito dall'art. 166 del DLgs 267/2000 e s.m.i. gli enti locali stanziavano nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Inoltre la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Solo nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio e tale limite risulta rispettato.

	<i>Stanziamenti 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>
Fondo di riserva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fondo di riserva di cassa	10.000,00	10.000,00		

Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata".

Per la Giunta Comunale

Il Sindaco
Pinuccio Chelo